

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1176 DEL 21/07/2022

### **O G G E T T O**

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E NEGLI SPAZI ESTERNI DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1162/22

Il Direttore della UOC Affari Generali riferisce:

L'Azienda ULSS n. 8 Berica si impegna a far rispettare il divieto di fumo in tutti i suoi spazi di pertinenza ai sensi della L. n. 3 del 16.01.2003, del DPCM 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori", dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni firmato il 16 dicembre 2004 e dal D. Lgs. n. 6 del 12.01.2016 al fine di proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo, sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare attraverso l'impegno di tutti i dipendenti dell'Azienda e promuovere il ruolo educativo svolto dagli operatori sanitari che si impegnano a non fumare davanti agli utenti e a svolgere un ruolo attivo e di sensibilizzazione nei loro confronti.

A tal fine, con Deliberazione 327 del 22.03.2017 è stato istituito il Gruppo di coordinamento aziendale dell'ULSS 8 Berica per la definizione ed implementazione di un sistema di monitoraggio del rispetto della normativa sul fumo affidando al gruppo stesso il compito di predisporre il nuovo Regolamento aziendale sulla disciplina del divieto di fumo nell'ambito della ULSS n. 8 Berica.

Con comunicazione del 27.05.2022 un referente del Gruppo di coordinamento, individuato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Responsabile del Gruppo di coordinamento medesimo, ha trasmesso alla UOC Affari Generali il testo del Regolamento con richiesta di predisporre il provvedimento deliberativo di adozione dello stesso.

Si propone pertanto di approvare il suddetto "Regolamento aziendale sul divieto di fumo nei locali e negli spazi esterni dell'azienda ULSS n. 8 Berica e disciplina del procedimento sanzionatorio" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento aziendale sul divieto di fumo nei locali e negli spazi esterni dell'azienda ULSS n. 8 Berica e disciplina del procedimento sanzionatorio" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Gruppo di coordinamento aziendale di dare esecuzione al presente Regolamento;
3. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

# REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E NEGLI SPAZI ESTERNI DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

## Articolo 1

### **Principi e policy aziendale**

1. Il presente regolamento definisce l'Azienda Ulss 8 Berica come un'azienda "*libera dal fumo*" in tutti i suoi spazi di pertinenza.

L'Azienda, pertanto, si impegna a far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle leggi statali e regionali e, specificatamente, dalla L. n. 3 del 16/01/2003, dal DPCM 23/12/2003, dall'Accordo 16 dicembre 2004 e dal D. Lgs. n. 6 del 12/01/2016.

2. L'az. Ulss 8 Berica si prefigge di:

- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo;
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare attraverso l'impegno di tutti i dipendenti dell'Azienda Ulss 8
- promuovere il ruolo educativo svolto dagli operatori sanitari che si impegnano a non fumare davanti agli utenti e a svolgere un ruolo attivo e di sensibilizzazione nei loro confronti;
- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

## Articolo 2

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare nei locali, sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Azienda Ulss 8 e negli spazi esterni, in attuazione della L. 584/75 e s.m.i., dell'art. 51 della L. 3/2003, delle Circolari e Direttive interpretative e delle successive modifiche e integrazioni e in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 689/81.

3. Il presente Regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda Ulss 8, compresi gli utenti e i visitatori occasionali.

4. Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dall'Azienda Ulss 8 secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

## Articolo 3

### **Ambito di applicazione del divieto di fumo**

1. L'Azienda si prefigge di vietare di fumare in ogni spazio e locali sia interni che esterni, quindi:

- è vietato fumare in tutti i locali e spazi chiusi dell'az. Ulss 8 Berica;
- è vietato fumare in tutti i mezzi e autoveicoli dell'az. Ulss 8 Berica;
- è vietato fumare anche in tutti gli spazi esterni aperti di pertinenza dell'az. Ulss 8 Berica;

È data facoltà alla Direzione Medica, in accordo con il Dipartimento delle Dipendenze e il Dipartimento di Salute Mentale, di stabilire delle aree esenti dal divieto per motivi di carattere terapeutico/sanitario.

2. Gli operatori dell'azienda sono invitati a non fumare di fronte ai pazienti e ai loro accompagnatori anche al di fuori dell'orario lavorativo.

## **Articolo 4**

### ***Cartellonistica***

1. Agli ingressi delle sedi principali, in buona evidenza, saranno collocati cartelli opportunamente dimensionati per la visibilità a distanza, che riportino la scritta "Azienda Sanitaria Libera dal Fumo".
2. In tutti i locali, luoghi chiusi e aperti dell'az. Ulss 8 Berica nei quali si applica il divieto di cui all'articolo precedente, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell'art. 5 successivo. Tali soggetti sono individuati nominalmente.
3. Nei luoghi aperti alla viabilità, in alcuni casi, sono installati idonei cartelli identificanti i posti per lo spegnimento delle sigarette.

## **Articolo 5**

### ***Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa***

1. Sono Responsabili dell'applicazione della normativa per i locali e spazi assegnati in via esclusiva alle strutture da loro dirette: i Direttori Medici di Ospedale, i Direttori dei Distretti, il Direttore Dipartimento di Prevenzione, i Direttori delle Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali sanitarie, tecniche o amministrative.
2. In particolare costoro nelle strutture da loro dirette devono:
  - individuare e incaricare gli accertatori (soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni) con atto scritto. Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture, identificando un sostituto in caso d'assenza (notte e festivi);
  - curare l'affissione dei cartelli;
  - accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di far osservare il divieto (accertatori) che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Nel caso in cui i Direttori di cui al primo comma del presente articolo non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti personalmente ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome verrà riportato sul cartello.

## **Articolo 6**

### ***Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto (accertatori)***

1. Gli accertatori, nominati con le modalità di cui all'articolo precedente devono partecipare a iniziative di aggiornamento nella materia in oggetto organizzate dall'amministrazione.
2. Ad essi compete:
  - vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
  - accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
  - redigere il verbale di accertamento/contestazione (allegato A) secondo le modalità previste dal successivo articolo.

## **Articolo 7**

### **Sanzioni**

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e in particolare per effetto dell'art. 51, comma 5, della legge 3/2003 e s.m.i.:

- a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275,00 (duecentosettantacinque);
- b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- c) i Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 (duecento venti) a euro 2.200,00 (duemiladuecento).

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i. il trasgressore è ammesso al pagamento – a titolo di oblazione - della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della predetta sanzione, se il versamento viene effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

Per quanto sopra, essendo più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto dalla sanzione edittale, le violazioni indicate nel primo comma del presente articolo, comportano il pagamento dei seguenti importi:

- lettera a): euro 55,00 (cinquantacinque);
- lettera b): euro 110,00 (centodieci);
- lettera c): euro 440,00 (quattrocentoquaranta).

## **Articolo 9**

### **Accertamento e contestazione**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti (accertatori) individuati dal presente regolamento, procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo il verbale di contestazione.

All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'accertamento dell'infrazione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo consegnato ad ogni incaricato (allegato A).

Il verbale deve contenere:

- gli estremi del trasgressore;
- l'indicazione della violazione compiuta;
- le modalità del pagamento;
- l'indicazione della autorità a cui far pervenire scritti difensivi.

Il verbale di accertamento è redatto in tre copie:

- la prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata, laddove non sia stata fatta la contestazione immediata, entro 90 giorni dall'accertamento secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81;
- la seconda va conservata a cura del personale accertatore;
- la terza va trasmessa per conoscenza al Servizio Affari Generali dell'ULSS 8 Berica.

Copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. Tale eventualità deve essere riportata sul verbale.

Il Servizio Affari Generali, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento, curerà l'eventuale notificazione del verbale al trasgressore (laddove non sia stata fatta la contestazione immediata), provvederà all'inoltro al Comune - nel cui territorio è avvenuta l'infrazione - del verbale e della comunicazione di notificazione ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, procederà alla verifica dell'avvenuto pagamento. Qualora non risulti effettuato il pagamento, lo comunicherà all'autorità comunale competente che avvierà il procedimento di riscossione coatta.

Il personale preposto che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal Comune nel cui territorio le violazioni sono state accertate, mediante bollettino c/c postale, citando gli estremi del verbale di accertamento di infrazione e indicando come causale di versamento "AULSS n. 8 Berica – Infrazione al divieto di fumare – verbale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_".

È ammesso il pagamento in forma ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, come indicato al precedente articolo, oltre alle eventuali spese del procedimento (come le spese postali di notifica), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

Il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria. Le sanzioni sono invece aumentate dall'Autorità competente se il pagamento non è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.

A tal fine, il trasgressore dovrà trasmettere tempestivamente la ricevuta di pagamento tramite:

- indirizzo pec: [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)
- indirizzo mail: [protocollo@aulss8.veneto.it](mailto:protocollo@aulss8.veneto.it),
- posta raccomandata indirizzata all'Ufficio del Protocollo;
- a mani presso l'Ufficio Protocollo.

## **Articolo 10**

### ***Scritti difensivi***

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 il trasgressore ha facoltà di far pervenire all'Autorità competente (Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione) e per conoscenza all'Azienda sanitaria, entro 30 giorni dalla data di contestazione diretta o dalla notificazione della violazione, propri scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

L'Autorità competente provvede con ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero con ordinanza motivata di archiviazione.

## **Articolo 11**

### ***Sanzioni disciplinari***

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell'Amministrazione avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente regolamento.

A tal fine tutte le infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato verranno comunicate all'ufficio competente secondo il vigente regolamento di disciplina.

**ALLEGATO "A"**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO L. 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003 VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 24.11.1981 n. 689**

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali del \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_ incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo dando atto di aver preliminarmente effettuato formale richiamo,

**HA ACCERTATO**

che il/la Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ identificato con documento \_\_\_\_\_

**HA VIOLATO**

**le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, avendo constatato che lo stesso stava fumando presso la seguente area, dove vige il divieto di fumo come attestato da cartello stabilmente esposto:**

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- **55 Euro** in quanto violazione semplice
- **110 Euro** in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopra indicata dovrà essere versata al Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione ovvero il Comune di \_\_\_\_\_ con bollettino c/c postale.

**L'interessato dovrà comunicare l'avvenuto pagamento nei termini previsti al Servizio Affari Generali viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza indirizzo pec: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it indirizzo mail: protocollo@aulss8.veneto.it, posta raccomandata indirizzata all'Ufficio del Protocollo o consegnando a mano la ricevuta di pagamento.**

Qualora non intenda versare l'importo suddetto potrà far pervenire all'Autorità competente (Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione) e per conoscenza all'Azienda, entro 30 gg dalla contestazione o trasmissione a mezzo posta (in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

**IL VERBALIZZANTE**

**L'OBBLIGATO IN SOLIDO**